

Le Guide

Norme e tributi

Venerdì 16 Luglio 2010

IL MODELLO 770

- I chiarimenti sui punti più problematici del modulo semplificato
- Per i sostituti d'imposta ultimo check su ritenute e compensazioni effettuate
- Omissioni ed errori da sanare entro il 2 agosto

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

IL MODELLO 770**SOMMARIO****TRA CASELLE E RIGHI**

Un modello semplificato
solamente nel nome **3**

PENSIONE COMPLEMENTARE

Neoassunti con dote aggiuntiva
di deduzione **4**

ASSISTENZA FISCALE

Sfasato l'acconto
ridotto a dicembre **5**

OPERAZIONI STRAORDINARIE


Il cedente non indica
le rate residue **6**

RAVVEDIMENTO

Addizionali comunali
riepilogate per data **12**

GLI ULTIMI CONTROLLI

Il credito emerge
tra dovuto ed effettuato **16**

Per approfondire**Il software elabora il modello**

■ Via Libera 770 è il software che permette di elaborare, con un semplice click, i modelli 770 ordinario e semplificato, grazie a controlli automatici, compilazione guidata a video e aggiornamenti in tempo reale. Per prenotare una dimostrazione gratuita: <http://www.agenti24.it/coupon034>

**L'approfondimento in edicola**

■ La Guida è in edicola dal 23 giugno con «Il Sole 24 Ore», a 7 euro più il prezzo del quotidiano. Chiarisce tutte le regole di presentazione del modello 770/2010 semplificato. In particolare, con l'ausilio di numerosi esempi analizza le modalità di compilazione

IL MODELLO 770IL SOLE **24 ORE****INSERTO A CURA DI**

Andrea Carli, Maria Carla De Cesari, Federica Micardi

TRA CASELLE E RIGHI**UN MODELLO
SEMPLIFICATO
SOLAMENTE
NEL NOME****Nevio Bianchi**

■ Più di 400 caselle per certificare i redditi di ogni lavoratore dipendente (o percettore di redditi assimilati). Decine e anche centinaia di righe per spiegare versamenti e compensazioni. Sono questi i numeri del 770 "semplificato" che i sostituti di imposta devono presentare entro il 2 agosto (il 31 luglio è sabato). Numeri pesanti, non solo per chi deve compilare il modello, ma anche per chi lo deve controllare. Lo testimoniano gli avvisi bonari che arrivano ininterrottamente ai sostituti e la difficoltà crescente di definirli in breve tempo.

Numeri che testimoniano in modo chiaro quanto sia articolato e complesso il sistema di determinazione del reddito di lavoro dipendente e il sistema di calcolo delle ritenute.

Il modello 770 ha però i giorni contati: dal 1° gennaio 2011 i sostituti di imposta dovranno certificare ogni mese i redditi erogati e le ritenute operate, probabilmente utilizzando il modello Uniemens che attualmente ospita solo dati contributivi. Anche se nelle premesse del provvedimento che stabilisce le nuove modalità di dichiarazione viene esplicitamente richiamato l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, è difficile immaginare che per i sostituti sarà veramente un'operazione più semplice dato che l'amministrazione finanziaria ha bisogno di ricevere le stesse informazioni che attualmente vengono trasmesse con il 770. Cambieranno, quindi, le modalità di esposizione dei dati ma non la loro quantità.

Una vera semplificazione si potrebbe ottenere solo modificando le regole di deter-

minazione del reddito e di calcolo della ritenuta. Il sistema attuale non è inevitabile, si può sicuramente fare di meglio. Ne è consapevole lo stesso legislatore che nella legge finanziaria del 2008 ha previsto quanto segue: «Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale».

A più di due anni dal provvedimento di questa commissione non se ne sa nulla e i sostituti devono continuare spiegare sul modello 770 oggi, sull'Uniemens dal prossimo anno, tutti i passaggi "complicati ed irrazionali" che hanno seguito per tassare il Tfr. Peccato per la commissione. Poteva essere una di quelle riforme a costo zero che avrebbe potuto dare un contributo, per quanto modesto, a ridurre i tempi di lavoro (e quindi i costi) sia per i sostituti di imposta sia per la pubblica amministrazione.

C'è un altro quadro nel modello 770 che sta diventando un "piccolo mostro": il quadro SX. È sempre stato un quadro ostico, ma da quando è stato introdotto l'obbligo di versare le addizionali a ogni comune, tramite il relativo codice tributo, è diventato un vero incubo per gli operatori: ogni datore di lavoro ha a che fare, per quanto riguarda le addizionali, con tanti comuni. A molti di questi versa pochi euro al mese e capita frequentemente che se deve recuperare importi restituiti ai dipendenti non ci sia capienza nelle ritenute da effettuare nel mese; il recupero deve essere effettuato da ritenute o imposte dovute ad altri comuni o altre regioni o dall'erario. Queste compensazioni devono poi essere spiegate sul modello 770 (e presumibilmente anche sull'Uniemens) con modalità che non possono che essere definite tortuose. Agli operatori rimane sempre il dubbio sul perché, tra tanti modi di spiegare le compensazioni effettuate, sia stata scelta proprio questa.

La quadratura del quadro SX è diventata più complicata con il versamento delle addizionali ai comuni

IL MODELLO 770

PENSIONE COMPLEMENTARE

NEOASSUNTI
CON DOTE
AGGIUNTIVA
DI DEDUZIONE

Al sostituto
il monitoraggio
sul bonus non fruito
nei primi cinque
anni di iscrizione
alla previdenza
obbligatoria

■ Tra le poche novità del modello 770 semplificato 2010, rispetto al precedente, vanno segnalate le informazioni aggiuntive richieste, con riferimento alla previdenza complementare, per i lavoratori di «prima occupazione» (come definiti dal Dlgs 252/2005).

Il comma 6, articolo 8 del Dlgs 252, stabilisce, infatti, nei confronti di questi lavoratori, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo nei 25 anni successivi ai primi cinque di adesione al fondo, un importo pari alla differenza tra quanto dedotto effettivamente nei primi cinque anni e il limite di deduzione annuo che è 5.164,57 euro (si veda l'esempio in basso).

È un periodo lungo, può durare anche 30 anni, che va controllato e monitorato e l'ammini-

strazione finanziaria ha affidato, a questo fine, un ruolo importante ai sostituti di imposta.

In primo luogo la loro identificazione. Il termine "prima occupazione" è un termine atecnico, che però è stato chiarito dalla agenzia delle Entrate con la circolare 70/E 2007, dove viene affermato che: «Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria».

Il datore di lavoro dovrà quindi accertarsi, al momento della assunzione di ogni lavoratore, qual era la posizione previdenziale del lavoratore nel periodo precedente alla entrata in vigore della riforma e cioè al 1° gennaio 2007, tenendo conto che si considera titolare di posizione contributiva presso una forma di previdenza obbligatoria, (e quindi non è un lavoratore di prima occupazione) anche chi ha versato contributi alla gestione separata Inps oppure ha riscattato la laurea.

Nella casella 8 della certificazione di lavoro dipendente, parte A, l'identificazione del lavoratore che si trova in questa situazione avviene attraverso l'indicazione del numero 3. Fino all'anno passato nella casella 9 veniva chiesto di indicare la data «di prima occupazione» che ovviamente doveva intendersi come data di prima iscrizione a un fondo di previdenza obbligatoria successiva al 31 dicembre 2006. Quest'anno, invece, viene chiesto di indicare la data di prima iscrizione a un fondo di previdenza complementare, sempre successiva al 31 dicembre 2006. Anche per questo, in fase di assunzione, sarà necessario per il datore di lavoro riuscire ad avere l'informazione dal dipendente, qualora fosse già iscritto.

Infine, la seconda novità è relativa alla casella nella quale va indicato l'importo dei contributi versati alla previdenza complementare sempre per gli stessi lavoratori. Negli anni passati era stata introdotta una casella solo per indicare i contributi dell'anno. Nel modello relativo al 2009, oltre a questa casella (la 54) viene chiesto di riportare anche quelli complessivamente versati nei primi cinque anni, (casella 55) ai fini del monitoraggio. È possibile, quindi, che si debbano indicare contributi versati da altri sostituti, se il dipendente era già iscritto alla previdenza prima di essere stato assunto da chi sta compilando il modello 770/2010, e quindi, anche in vista di questo adempimento, i datori di lavoro in fase di assunzione, dovranno procurarsi questa informazione.

L'agevolazione

L'ESEMPIO

- Un lavoratore di prima occupazione aderisce alla previdenza complementare e, nei primi cinque anni versa solo il Tfr, di fatto perde la deducibilità pari a 5.164,57 per ognuno dei cinque anni, per un totale di 25.822,85 euro

COME SI APPLICA LA DEDUZIONE

- Nei 25 anni successivi questo lavoratore potrà beneficiare di un limite di deducibilità annuo aggiuntivo ai 5.164,57
- Il limite di deducibilità di cui può fruire il lavoratore è pari a 7.747,42 euro. Questo valore si ottiene sommando a 5.164,57 euro i 2.582,85 euro stabiliti come margine aggiuntivo massimo dal legislatore. Il tetto di deducibilità resterà ampliato fino a quando il lavoratore non avrà recuperato totalmente i 25.822,85 euro persi nei primi cinque anni

ASSISTENZA FISCALE**SFASATO
L'ACCONTO
RIDOTTO
A DICEMBRE**

■ Il decreto legge 168 del 23 novembre 2009 ha previsto il differimento di 20 punti dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta 2009. Il secondo acconto deve essere indicato sia nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente, parte B - dati fiscali -, sia nel quadro D relativo alla assistenza fiscale. Se il sostituto di imposta ha ridotto l'acconto nel mese in cui l'acconto stesso doveva essere trattenuto e cioè a novembre, l'esposizione è semplice perché nelle caselle previste per indicarlo, si riporta quanto effettivamente trattenuto.

L'esposizione diventa un po' più complicata quando a novembre è stato trattenuto l'intero importo indicato nel modello 730-4 e successivamente a dicembre è stato restituito ai dipendenti il 20%, compensandolo con le ritenute del mese. In questo caso, infatti, l'esposizione riguarda anche il modello ST e il modello SX (si veda anche a pagina 10 e 11).

Nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente, le istruzioni indicano che nel punto 22, certificazione dei redditi di lavoro dipendente, parte B - dati fiscali -, deve essere comunque indicato l'importo della seconda rata di acconto, al netto della riduzione del 20%, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta direttamente a novembre, trattenendo meno, sia nel caso in cui sia stata restituita a dicembre, dopo aver trattenuto a novembre l'importo intero.

Le istruzioni, invece, non dicono nulla con riferimento ai punti 67 e 72 della parte D della certificazione, relativa alla seconda rata di acconto rispettivamente del dichiarante e del coniuge del dichiarante. Se

si indica, come nella casella 22 della prima parte, l'importo al netto della riduzione del 20% anche quando è stata restituita a dicembre, ci sarà una "non corrispondenza" tra l'importo dichiarato (netto) e l'importo versato con il codice 4730 (lordo). Tuttavia, non ci sembra che esistano alternative all'indicazione dell'importo netto: tutte le altre soluzioni proposte hanno notevoli criticità.

Nel caso di restituzione a dicembre, l'importo è stato compensato con le ritenute dello stesso mese di dicembre. Chiaramente questo ha riflessi sul quadro ST e sul quadro SX. Nel quadro ST, con riferimento al mese di novembre si indicherà, nella colonna 2, l'importo effettivamente trattenuto (al lordo del 20%) e lo stesso importo sarà riportato nella colonna 7, con il codice tributo 4730.

Con riferimento al mese di dicembre, nella colonna 2 relativa alle ritenute utilizzate per la compensazione, si indicheranno le ritenute effettivamente trattenute. Nella colonna 4 l'importo restituito ai dipendenti, compensato. Nella colonna 7 la differenza tra la colonna 2 e la colonna 4 e, infine, nella colonna 10 (note) la lettera «Q».

Nel quadro SX, nel rigo 1, dove si devono indicare analiticamente i crediti che possono essere compensati, è stata aggiunta una casella per indicare appunto il 20% dell'acconto, restituito a dicembre e compensato nello stesso mese.

Più complessa la situazione dei datori di lavoro, che anziché compensare le somme restituite ai propri dipendenti mediante riduzione delle ritenute, hanno utilizzato in F24 il codice tributo 4035. Questo codice, infatti, istituito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 284/E del 15 dicembre 2010, poteva essere utilizzato dai contribuenti e non dai sostituti; all'atto pratico però molti datori di lavoro lo hanno utilizzato. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia, possibilmente nel senso di riconoscere legittimo questa forma di compensazione, senza obbligare i sostituti a scritturazioni complicate o addirittura a ravvedimenti operosi come è stato detto da alcuni uffici periferici.

N. Bi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sostitutiva**I premi al 10%**

■ A parte il problema della seconda rata di acconto, la parte D della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e relativa all'assistenza fiscale non presenta novità rispetto all'anno passato, anche se i sostituti si aspettavano una nuova casella. Infatti, in sede di assistenza fiscale può capitare che i Caf rideterminino la tassazione delle somme corrisposte a titolo di premi determinando quindi, a carico del dipendente, l'imposta sostitutiva del 10% e che i sostituti devono versare con il codice tributo 1057

L'esposizione

■ Nella parte D della certificazione non è prevista l'esposizione di questa imposta trattenuta, che invece dovrà essere indicata nel quadro T

OPERAZIONI STRAORDINARIE

IL CEDENTE
NON INDICA
LE RATE
RESIDUE

Il cessionario
contraddistingue
con il codice N
i versamenti
relativi a lavoratori
ereditati
dall'altro sostituto

Giuseppe Maccarone

■ Nei prospetti ST e SV del 770/2010, in caso di dipendenti transitati da un datore di lavoro a un altro, senza interruzione del rapporto, il datore di lavoro cedente non deve più indicare le rate residue che non è riuscito a prelevare (a causa del sopraggiunto passaggio del lavoratore). Le relative informazioni (solo per il cedente) trovano posto in una nuova sezione del prospetto SS.

La particolarità riguarda il cedente e il cessionario che - dopo essere stati interessati da un'operazione societaria che ha comportato il passaggio di dipendenti - proseguono, entrambi, l'attività.

In questi casi, il datore cedente ha iniziato la trattenuta di imposte rateizzate (per esempio, le addizionali all'Irpef, assistenza fiscale eccetera) ma non può concluderla a causa del trasferimento del lavoratore. È compito del sostituto subentrante continuare a prelevare le rate originariamente previste. Come si ricorderà, lo scorso anno - per queste situazioni - vi erano apposite regole di compilazione. Entrambi i soggetti dovevano evidenziare la circostanza sia nell'ST (sezione seconda), sia nell'SV:

■ il cedente indicava le rate non trattenu- te, con il periodo di riferimento 12 - 2008 e il codice M nelle note, con il relativo codice tributo

■ il subentrante ogni mese eseguiva una registrazione con le consuete modalità di compilazione del quadro, inserendo il codice N, sempre nella casella "note".

La nuova procedura

Quest'anno le cose cambiano. È stato, in-

fatti, soppresso il codice M e ciò significa che al cedente non viene più chiesto di fare la sua registrazione con le rate ancora da trattenerne. È rimasto, però, il codice N (da indicare nel punto 10 dei prospetti ST e SV) che il cessionario deve utilizzare per distinguere i versamenti eseguiti a fronte di rate operate a carico del lavoratore che costituiscono la prosecuzione dell'operato del precedente datore di lavoro.

Per compensare l'abolizione dell'obbligo di registrazione del cedente con la conseguente uscita di scena del codice M, il quadro SS è stato arricchito di nuove caselle. Al prospetto è stata, infatti, aggiunta una sezione denominata «Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie».

Il nuovo rigo SS4 si compone di dieci punti; le istruzioni precisano che in caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, quest'ultimo (cioè il cedente) deve indicare nei punti da 1 a 10 del rigo SS:

- 1 l'addizionale regionale 2008 trattenuta nel 2009;
- 2 l'addizionale comunale 2008 a saldo trattenuta nel 2009;
- 3 l'acconto 2009 dell'addizionale comunale;
- 4 il saldo Irpef 2008;
- 5 il primo acconto Irpef 2009;
- 6 l'addizionale regionale 2008;
- 7 il saldo dell'addizionale comunale 2008;
- 8 l'acconto dell'addizionale comunale 2009;
- 9 il secondo acconto Irpef 2009 dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto della sopraggiunta operazione straordinaria;
- 10 gli acconti a tassazione separata.

Diverso è il caso in cui, a seguito di operazioni straordinarie, il soggetto preesistente scompare (per esempio fusione per incorporazione) e le ritenute mensili sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla incorporante; quest'ultima deve presentare i quadri ST e SV anche per la società estinta, inserendo il codice "K" nel punto 10 per identificare le trattenute che il soggetto estinto non ha fatto in tempo a versare. Nei prospetti riepilogativi intestati a se stessa in qualità di società incorporante, invece, per i versamenti eseguiti deve indicare, al punto 10, il codice "L".

Continua a ► pagina 10


L'esempio

Ipotizziamo che il contratto di lavoro subordinato relativo al dipendente Mori sia stato ceduto dalla società Sepe Spa alla società Portur Srl.

Nel mese di luglio del 2009, il lavoratore è stato trasferito senza

interruzione del rapporto di lavoro. Il conguaglio fiscale di fine anno 2009 è stato effettuato dalla Portur Srl.

La situazione delle addizionali all'Irpef del dipendente è la seguente:



Trattenute effettuate dalla Sepe Spa sino al momento del passaggio del dipendente

Da gennaio a luglio, 7 rate di addizionale base più quella aggiuntiva 2008 e di saldo addizionale comunale 2008:

- 57,09 euro x 7 = 399,63 euro
- 15,64 euro x 7 = 109,48 euro

Da marzo a luglio, 5 rate di acconto addizionale comunale 2009:

- 7,44 euro x 5 = 37,2 euro

Trattenute effettuate dalla Portur Srl dal momento in cui ha preso in carico il dipendente

Da agosto a novembre, 4 rate di addizionale base più quella aggiuntiva

2008, di saldo addizionale comunale 2008 e di acconto addizionale comunale del 2009

- 57,09 euro x 4 = 228,36 euro
- 15,64 euro x 4 = 62,56 euro
- 7,44 euro x 4 = 29,76 euro

La situazione rappresentata, obbliga i soggetti a eseguire delle specifiche registrazioni nel modello 770/2010, in particolare nelle schede contenenti i dati di lavoro dipendente di entrambi i sostituti, nel prospetto ST sezione 2 e nel quadro SV del cessionario nonché nel quadro SS del cedente

Scheda lavoro dipendente della Sepe Spa

Vanno inseriti tutti i dati fiscali fino al momento del passaggio. In particolare:

- le caselle 6,11 e13 vanno lasciate in bianco in quanto il conguaglio di fine anno non è stato eseguito dal cedente e il rapporto è proseguito con un altro sostituto;

- nella casella 7, va indicata l'addizionale regionale 2008 trattenuta dal cedente;

- nella casella 9, va indicato il saldo dell'addizionale comunale 2008 trattenuto dal cedente;

- nella casella 10, va indicato l'acconto dell'addizionale comunale 2009 trattenuto dal cedente;

- nella casella 76 (della sezione "dati relativi ai conguagli") va inserito il codice 8

PARTE B DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
1	2	3	4	Lavoro dipendente	Pensione
Ritenute Irpef		5	6	7	8
		109	37	Zero	399
Acconto 2009		Addizionale comunale all'Irpef		Addizionale regionale 2008 trattenuta nel 2009	
9	10	11	12	Rapporti cessati 2009	
14	15	Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2009	
Ritenute Irpef sospese		Addizionale comunale all'Irpef sospesa		16	
17	18	19	20		
Acconto 2009		Saldo 2009		su trattenute 2009 a saldo	
21	22	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		su trattenute 2009 in acconto	
21	22				

IL MODELLO 770

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO			REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2009	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
70	71	72	73	74	
75	Codice fiscale		76 Causa	77	
			78 Reddito conguagliato	79 Straordinario conguagliato	
80 Ritenute	81 Ritenute sospese	82 Imposta sostitutiva	83 Imposta sostitutiva sospesa	84 Addizionale regionale	
Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale acconto 2009	Addizionale comunale saldo 2009	Addizionale comunale a saldo sospesa	Addizionale comunale in acconto sospesa	
85	86	87	88	89	

Scheda lavoro dipendente della Portur Srl

La scheda va compilata seguendo le normali regole di redazione, inserendo tutti i dati fiscali utilizzati per il conguaglio fiscale di fine anno. In particolare:

- nelle caselle 6, 11 e 13 vanno indicate, rispettivamente: l'addizionale regionale e il saldo dell'addizionale comunale del 2009, l'acconto per il 2010.

La trattenuta di queste imposte è eseguita a rate nel corso del 2010.

Il calcolo viene effettuato tenendo conto dell'imponibile fiscale complessivo.

- nella casella 7, va indicata l'addizionale regionale 2008 trattenuta dal cessionario da agosto a novembre 2009;
- nella casella 9, va indicato il saldo dell'addizionale comunale 2008 trattenuto dal cessionario da agosto a novembre 2009;

■ nella casella 10, va indicato l'acconto dell'addizionale comunale 2009 trattenuto dal cessionario da agosto a novembre 2009;

- nella casella 76 (della sezione «dati relativi ai conguagli») va inserito il codice 1;
- devono anche essere indicato i redditi corrisposti dal precedente datore di lavoro (Sepe Spa) e le relative ritenute compreso il suo codice fiscale

PARTE B DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
1	2	3	4	Lavoro dipendente	Pensione
5 Ritenute Irpef	6 A.R. 2009	7 Addizionale regionale all'Irpef trattenuta nel 2009	8 Addizionale regionale 2009 rapporti cessati	9 Saldo 2009	10 Acconto 2009
11 A.C. 2009	12 Rapporti cessati 2009	13 A.A.C. 2010	14 Ritenute Irpef sospese	15 Addizionale regionale all'Irpef sospesa	16 Addizionale regionale sospesa per trattenute 2009
17 Acconto 2009	18 Saldo 2009	19 su trattenute 2009 a saldo	20 su trattenute 2009 in acconto		

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO			REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2009	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
70	71	72	73	74	
75	Codice fiscale		76 Causa	77	
			78 Reddito conguagliato	79 Straordinario conguagliato	
80 Ritenute	81 Ritenute sospese	82 Imposta sostitutiva	83 Imposta sostitutiva sospesa	84 Addizionale regionale	
Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale acconto 2009	Addizionale comunale saldo 2009	Addizionale comunale a saldo sospesa	Addizionale comunale in acconto sospesa	
85	86	87	88	89	

N.B. Compilare, con le ordinarie modalità, anche tutte le altre caselle utili all'indicazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate dal precedente datore di lavoro (cedente)

Legenda abbreviazioni: A.R.= addizionale regionale; A.C. = addizionale comunale; A.A.C. = acconto addizionale comunale

Passiamo ora alla redazione del quadro ST sezione 2 della Portur Srl (cessionaria). Ogni rigo con i dati del

versamento di rate di addizionale regionale, prelevate in prosecuzione di quanto iniziato dal precedente

datore, deve essere identificato mediante l'indicazione del codice N nel punto 10

Sezione II
Addizionale regionale

ST14	Periodo di ritenimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scampo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo	Importo versato	
	1 mese	2 anno						
	08	2009	57			57		
	Interessi		Rovvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento
			<input type="checkbox"/>	N	3802	<input type="checkbox"/>	8	giorno mese anno 16 09 2009

Stessa cosa nel prospetto SV

SV2	Trattenute effettuate		Importi utilizzati a scampo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo	Importo versato	
	1 mese	2 anno					
	08	2009	15			15	
	Interessi		Rovvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
			<input type="checkbox"/>	N	3848	<input type="checkbox"/>	16 09 2009

SV2	Trattenute effettuate		Importi utilizzati a scampo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scampo	Importo versato	
	1 mese	2 anno					
	08	2009	7			7	
	Interessi		Rovvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento
			<input type="checkbox"/>	N	3847	<input type="checkbox"/>	16 09 2009

Le stesse registrazioni dovranno essere eseguite per i mesi successivi sino a novembre 2009.

Per quanto riguarda il cedente (Sepe Spa), resta ferma la necessità di riepilgare, nei prospetti ST e SV, le

ritenute e relativi versamenti eseguiti sino al momento del passaggio; vi sono, inoltre, particolari modalità di redazione del prospetto SS che sostituiscono le registrazioni dell'anno scorso, nei quadri ST e SV. La novità

consiste nell'obbligo di compilare la nuova sezione e riempire alcune caselle del rigo SS4. La registrazione deve mettere in evidenza gli importi non trattenuti per effetto della cessione del contratto di lavoro a Portur Srl

Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie	Addizionale regionale 2008 trattenuta nel 2009	Addizionale comunale 2008 a saldo trattenuta nel 2009	Addizionale comunale acconto 2009	
	1 228	2 62	3 29	
Assistenza 2009				
SS4	Saldo IRPEF 2008	Primo acconto IRPEF 2009	Addizionale regionale 2008	Saldo addizionale comunale 2008
	4	5	6	7

Da notare le corrispondenze tra alcune caselle del rigo SS4 del cedente con alcuni punti della scheda che riporta i dati delle comunicazioni lavoro dipendente del cessionario

Prospetto SS - Rigo SS4		Scheda lavoro dipendente redatta dalla Portur Srl
Punto 1	uguale a	Punto 7
Punto 2	uguale a	Punto 9
Punto 3	uguale a	Punto 10

IL MODELLO 770

Continua da ► pagina 6

Considerazioni finali

Nella scheda del dipendente compilata dalla Portur Srl (cessionaria) la somma dei punti 10 e 11 non corrisponde all'addizionale comunale dovuta per il 2009, dal lavoratore in quanto si deve aggiungere anche il valore indicato nello stesso punto 10 della scheda dipendente redatta dal cedente (Sepe Spa).

Anche se le istruzioni non lo precisano, si ritiene che i dati indicati nel nuovo rigo SS4 non siano un di cui di quelli riportati nella prima sezione dello stesso quadro SS riferiti alle comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale.

Un'altra novità riguarda sia il quadro ST sezione 1, sia il quadro SX e si riferisce alla riduzione di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef (per il 2009) prevista dal Dl 168/09 (non convertito in legge; la disposizione è stata, comunque,

incorporata nella legge Finanziaria 2010). I sostituti di imposta che - nell'ambito delle operazioni di assistenza fiscale - non hanno potuto diminuire la seconda o unica rata di acconto Irpef, addebitata al lavoratore nella busta paga di novembre, avevano l'obbligo di restituire la differenza nel cedolino di paga di dicembre, recuperando la somma dalle altre ritenute eseguite. In tal caso, nella comunicazione dati lavoro dipendente, va registrato l'ammontare effettivamente trattenuto; l'importo compensato internamente va riportato nel punto 4 del quadro ST (sezione I Erario) indicando nella casella 10 (note) il codice "Q". La stessa cifra va riportata anche nel nuovo punto SX1, colonna 6, del prospetto SX. Ne deriva, dunque, che il punto SX1, colonna 6, di nuova istituzione, potrà essere compilato solo nel caso in cui nella prima sezione del quadro ST vi sia almeno una registrazione che nel punto 10 (note) presenti il codice Q.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A titolo di esempio si pensi a un datore di lavoro che ha ricevuto dal centro di assistenza fiscale, il seguente modello 730/4....

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2008

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo pagina n. di pagine

integrativo dati sostituito errati

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

N° ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME E NOME		COD. SEDE	
	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale		
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE			,00		,00		
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		100	,00		,00	100,00	
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	23	,00		,00	23,00	
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00		
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE			,00		,00		
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00		
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009			,00		,00		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2009		200	,00		,00	200,00	
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA			,00		,00		
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2009			,00		,00		
IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO			,00		,00		
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	77	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rata	

In questo esempio il modello 730/4 indica che il lavoratore deve pagare una sola rata di acconto Irpef (quella di novembre) pari a 200 euro. In realtà il sostituto di imposta non è riuscito a ricalcolare l'acconto effettivamente dovuto sulla base del 79% (invece del 99%) e ha trattenuto al lavoratore l'intero importo, così come risultante dal modello 730/4, cioè 200 euro.

Poiché il Dl 168/09 ha previsto la restituzione a dicembre del maggior importo versato, il datore di lavoro ha provveduto al seguente ricalcolo e ha restituito la differenza al lavoratore a dicembre 2009:

■ $79 \times 200 : 99 = 159,60$ (nuovo acconto dovuto per il 2009).

Poiché il lavoratore nel mese di

novembre ha pagato 200 euro mentre doveva versare solo 159,60 euro, la differenza pari a 40,40 euro è stata rimborsata al lavoratore nella busta paga di dicembre aumentando il netto da pagare. Il recupero è avvenuto riducendo le ritenute Irpef (codice tributo 1001). Così la compilazione dei vari quadri del modello 770/2010

IL MODELLO 770

RAVVEDIMENTO

ADDIZIONALI COMUNALI RIEPILOGATE PER DATA

Chi resta fuori

I casi di esclusione

Il ravvedimento operoso non è consentito quando:

- La violazione è stata già constatata dall'ufficio o dall'ente impositore (constatazioni "esterne" cioè notificate al contribuente). Il ravvedimento è quindi possibile quando la violazione è stata constatata dall'ufficio ma non è stata portata a conoscenza del contribuente
- Sono iniziate accessi, ispezioni e verifiche (è il caso di precisare che l'esclusione è limitata ai periodi e ai tributi oggetto di controllo)
- Sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (ad esempio, notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate

La precisazione

- Non sono di ostacolo al ravvedimento, indagini di altro tipo come quelle di natura penale.

■ Anche quest'anno il prospetto ST è diviso in due sezioni. La seconda è interamente destinata a raccogliere le informazioni delle addizionali regionali; mentre per riepilogare i versamenti Irpef (e altre ritenute diverse dalle addizionali) si deve usare la prima sezione del quadro ST. Le imposte comunali si devono registrare, invece, nel prospetto SV. Confermate anche le disposizioni inerenti la suddivisione del modello. Se il sostituto sceglie di suddividere la dichiarazione in due parti, una di esse deve contenere i dati dei dipendenti e l'altra quelli degli autonomi.

Il quadro ST - allegato alla parte che contiene le comunicazioni dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato - deve presentare i dati relativi ai tributi collegati a tali redditi (ad esempio 1001, 1002, 1012 eccetera). Mentre il quadro ST - allegato alla parte di 770 semplificato che contiene le comunicazioni dei lavoratori autonomi - potrà contenere solo i dati riguardanti i codici tributo attinenti l'ulteriore tipologia reddituale (ad esempio 1038, 1040 eccetera).

La suddivisione del modello 770 semplificato in due parti non è consentita se, nell'anno, il sostituto ha eseguito compensazioni trasversali che interessano le due grandi distinte famiglie di tributi (ad esempio restituzione di Irpef, codice 1001, utilizzando ritenute operate su redditi di lavoro autonomo, codice tributo 1040).

I contribuenti che hanno l'obbligo di presentare il modello 770 ordinario e che hanno eseguito compensazioni trasversali tra i tributi afferenti il 770 semplificato e quelli relativi all'ordinario devono allegare i quadri ST, SV, e SX al 770 ordinario; l'obbligo viene meno se, al contrario, du-

rante il 2009, non sono state eseguite compensazioni trasversali. In tale ultimo caso, se ricorrono le condizioni, si può ulteriormente suddividere il 770 semplificato (parte dipendenti e parte autonomi) e allegare i relativi quadri ST, SV, e SX.

Versamenti da correggere

La dichiarazione modello 770 ha lo scopo di evidenziare le ritenute operate a carico dei soggetti che hanno percepito compensi e il loro versamento, da parte del sostituto, a favore dell'Erario. In fase di verifica potrebbero emergere omissioni o ritardi nei versamenti. La loro regolarizzazione può essere eseguita con il ravvedimento operoso entro il 2 agosto 2010 (scadenza di trasmissione del modello 770 semplificato). Se il ravvedimento si riferisce a ritenute che possono essere versate con lo stesso codice tributo, nel modello F24 si devono compilare righe distinte: una per ogni riga presente nel quadro ST. Anche la sanzione (codice 8906) deve essere indicata (nel modello F24) separatamente per ciascun periodo oggetto di regolarizzazione. In caso di ravvedimento operoso, nel modello F24 deve essere indicato l'anno di effettuazione della ritenuta, sia con riferimento all'importo versato a titolo di tributo e interessi, sia alle sanzioni.

Per evidenziare (nei quadri ST e SV) che si tratta di un versamento effettuato a seguito di ravvedimento deve essere barrato il punto 9. Le istruzioni precisano che gli interessi devono essere indicati nel punto 8 e sono un di cui del punto 7 che contiene, dunque, l'ammontare complessivamente versato (ritenute eseguite: punto 2; più interessi: punto 8).

Complice la crisi economica, che nel 2009 ha interessato molte aziende, è possibile che, a seguito di una stasi di liquidità, il sostituto abbia versato le ritenute operate nel 2009 in ritardo, sconfinando anche nel 2010, essendo possibile ravvedersi - come già accennato - fino al 2 agosto 2010.

Quando oggetto del ravvedimento operoso sono le addizionali comunali, è opportuno tenere presenti alcune particolarità riguardanti la redazione del modello SV. Tutti gli operatori del settore hanno potuto verificare che la mole di versamenti di ritenute, destinate ai comuni, è ingente. Questo emerge, in particolare, nell'uti-

lizzo dei modelli F24 per cui la legge prevede l'obbligo di compilare tanti righe quanti sono i comuni interessati alle addizionali. Il riepilogo di tali versamenti nel prospetto SV, deve essere, invece, effettuato in forma aggregata. L'accorpamento viene eseguito prendendo come elemento di riferimento la data di versamento. Ne deriva che tutte le addizionali comunali, versate nella stessa data, devono essere riepilogate in un unico rigo anche se riferibili a diversi comuni. Si ritiene si tratti di un obbligo e non di una possibilità. Le istruzioni precisano che «nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righe per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data». Sembra dunque, che la presenza di ravvedimenti operosi inibisca l'accorpamento. Tuttavia, più ravvedimenti operosi riferiti allo stesso periodo e con le stesse note, codice tributo e data di versamento, devono essere aggregati barrando la casella 9, altrimenti il programma di controllo blocca la dichiarazione; ciò deve avvenire anche se in F24 i versamenti sono molteplici in quanto dettagliati per singolo comune. Qualora, nell'anno, sia stato utilizzato il ravvedimento operoso se ne deve dare, quindi, separata notizia mediante un'apposita registrazione, nei quadri ST e SV, indicando al punto:

- 1, il periodo di riferimento della ritenuta che si regolarizza;
- 2, la ritenuta eseguita;
- 7, l'importo versato (ritenuta più interessi per ravvedimento operoso);
- 8, gli interessi calcolati per il ravvedimento operoso (è un di cui del punto 7);
- 9, una barratura;
- 11, il codice tributo;
- 13 (sezione II), l'eventuale codice regione;
- 14, la data di versamento.

Non deve essere fornita alcuna notizia riferita alla sanzione versata.

A volte i consulenti - in sede di redazione del modello 770 - si accorgono della presenza di versamenti effettuati in ritardo, eseguiti direttamente dal sostituto di imposta che, però, non ha fatto ricorso al

ravvedimento operoso. In tale circostanza si deve provvedere, nei termini di presentazione del modello 770 (2 agosto 2010), all'ulteriore versamento di interessi e sanzioni poiché questo è l'unico modo per perfezionare il ravvedimento, evitando così la richiesta di sanzioni inere.

Errori nel codice o nell'anno

Qualora si riscontri che alcuni modelli F24 sono stati erroneamente compilati è possibile procedere alla regolarizzazione attraverso una comunicazione (modello prelevabile nel sito www.agenziaentrate.gov.it) da presentare a un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate per chiederne la variazione. Poiché è previsto che la registrazione, nei quadri ST e SV, sia eseguita inserendo i dati esatti, è opportuno che la richiesta di correzione venga tempestivamente presentata per evitare che si realizzi un disallineamento tra i dati indicati nel modello 770 e quelli memorizzati nell'archivio dell'agenzia delle Entrate.

Omissa presentazione dell'F24 a zero

In sede di redazione del prospetto ST, visionando i modelli F24, ci si potrebbe rendere conto di non aver presentato un modello F24 a zero (in cui i debiti sono totalmente compensati dai crediti). L'agenzia delle Entrate ha precisato che, in casi simili, si configura una violazione a cui è applicabile la sanzione di 154 euro (ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi). Per sanare questa situazione si può far ricorso al ravvedimento operoso. Nell'ipotesi di modello F24 a zero, non presentato, è applicabile 1/10 della sanzione prevista in quanto si tratta di una violazione "sostanzia-

Le sanzioni

In caso di omissa presentazione del modello F24 e zero



Se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi



Se il modello F24 viene presentato entro un anno dalla sua originaria scadenza

IL MODELLO 770

le" o "formale" regolarizzata entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione stessa è stata commessa. L'irregolarità si sana con la presentazione del modello F24 omesso e il pagamento (codice tributo 8906) della sanzione ridotta. L'importo della sanzione è di 5 euro se il ritardo è di 5 giorni lavorativi o di 15 euro se entro un anno (si veda la scheda alla pagina precedente).

Il periodo di riferimento da indicare è

sempre l'anno di effettuazione delle ritenute e non il periodo d'imposta in cui si esegue il versamento. Se la compensazione effettuata con un modello F24 a saldo zero è errata, è possibile correggerla presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio locale delle imposte l'annullamento del primo modello F24 inesatto.

G. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando scatta il ravvedimento operoso

In sede di redazione del modello 770/2010, il contribuente (o il consulente) si accorge che non sono stati eseguiti dei versamenti. Provvede pertanto a sanare l'anomalia avvalendosi del ravvedimento operoso.

In fase di preparazione del modello 770/2010 emerge il mancato versamento delle ritenute di marzo 2009:

■ Irpef, 18mila euro;

- Addizionale Regione Lazio, 2.000 euro;
- Addizionale comune di Roma, 1.500 euro;
- Acconto addizionale del comune

di Roma, 1.200 euro. Si ricorre al ravvedimento operoso, versando il 16 luglio 2010 le imposte omesse, gli interessi e le sanzioni.

COSÌ IL MODELLO F24

SEZIONE ERARIO											
codice tributo		rateazione/ regione/ prov./ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati			
1001		0003		2009		18674,63				(imposta + interessi)	
8906		0003		2009		540,00				(sanzione)	
codice ufficio		codice atto								SALDO (A-B)	
						19214,63 B				19214,63	
SEZIONE REGIONI											
codice regione		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
08		3802		0003		2008		2074,96		(imposta + interessi)	
		8906		0003		2009		60,00		(sanzione)	
										SALDO (E-F)	
								2134,96 F		2134,96	
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune		codice tributo		rateazione/ mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
H501		3848		0003		2008		1556,22		(imposta + interessi)	
		8906		0003		2009		45,00		(sanzione)	
H501		3847		0003		2009		1244,98		(imposta + interessi)	
		8906		0003		2009		36,00		(sanzione)	
deduzione ICI abitazione principale										SALDO (G-H)	
								2882,20 H		2882,20	

Il codice tributo utilizzato per indicare la sanzione necessaria a sanare i mancati o ritardati versamenti dei diversi tipi di ritenute fiscali, è sempre 8906.

COSÌ LA PRIMA SEZIONE DEL QUADRO ST

Sezione I Erario	Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	
	1	03 2009	2 18000	3	4	5	6	
ST2	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno
	7	18674	8 674	9 <input checked="" type="checkbox"/>	10	11 1001	12 <input type="checkbox"/>	14 16 07 2010

COSÌ LA SECONDA SEZIONE DEL QUADRO ST

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	
	1	03 2009	2 2000	4	5	6	7 2074	
ST14	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento giorno mese anno
	8	74	9 <input checked="" type="checkbox"/>	10	11 3802	12 <input type="checkbox"/>	13 08	14 16 07 2010

COSÌ IL QUADRO SV

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)						1	Eventi eccezionali	2
	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato		
SV2	1	03 2009	2 1500	4	5	6	7 1556		
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno		
	8	56	9 <input checked="" type="checkbox"/>	10	11 3848	12 <input type="checkbox"/>	14 16 07 2010		
SV3	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato		
	1	03 2009	2 1200	4	5	6	7 1244		
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno		
	8	44	9 <input checked="" type="checkbox"/>	10	11 3847	12 <input type="checkbox"/>	14 16 07 2010		

IL MODELLO 770

GLI ULTIMI CONTROLLI

IL CREDITO EMERGE TRA DOVUTO ED EFFETTUATO

I prospetti ST (sezione 1 e sezione 2) e SV servono a riepilogare le ritenute operate e versate nell'anno da parte del sostituto di imposta. Nei quadri, trovano posto anche le compensazioni eseguite e i crediti vantati dal dichiarante, utilizzati nell'anno di riferimento. La rendicontazione dell'operato del sostituto di imposta - che si concretizza in un'analisi dettagliata mensile - evidenzia, per ogni periodo considerato, il debito che il sostituto ha nei confronti dell'Erario. In linea di massima, ogni importo dovuto, registrato nei prospetti, deve essere abbinato a una corrispondente somma versata tramite F24. La compilazione dei vari punti di cui si compone ogni rigo degli elenchi riepilogativi soggiace a regole particolari.

Per le ritenute sui compensi (di competenza del 2009) ma corrisposti entro il 12 gennaio 2010 (criterio di cassa allargato), nella casella «periodo di riferimento», va indicato 12/2009 e nelle note (punto 10) il codice «B» (si ricorda che il versamento poteva essere eseguito entro il 16 febbraio 2010). Con riferimento alla data

del 12 gennaio è opportuno rammentare che la stessa non concretizza un termine di prescrizione; se cade in giorno festivo, non slitta (circolare 2/E/2003).

Il periodo da indicare per il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr versato entro il 16 febbraio 2010, è 12/2009 (lo stesso dicasi per l'acconto). Nel caso in cui il versamento dell'acconto risulti più elevato di quanto effettivamente dovuto, l'agenzia delle Entrate (circolare 34/E/2002) ha precisato che è possibile recuperare la differenza evidenziando il credito nel prospetto ST (sezione 1) del modello 770, indicando nel:

- punto 2 (ritenute operate), l'imposta sostitutiva dovuta;
- punto 7 (importo versato), l'imposta sostitutiva versata (anche se superiore al dovuto);
- punto 11 (codice tributo), il codice tributo 1712.

Così facendo emerge un credito che il sostituto d'imposta può recuperare in compensazione. Se il credito si origina da un erroneo maggior versamento del saldo, valgono le stesse regole, cambia solo il codice tributo che diventa 1713. Il credito deve essere evidenziato anche nel quadro SX, indicandolo nel rigo SX1, colonna 4 e nel rigo SX4, colonna 4. Per la sua compensazione (interna ed esterna) il credito va indicato nel rigo SX 4, colonna 6, e annotato nel punto 2 del rigo SX32.

Per gli importi derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, eseguito nei primi due mesi del 2010, nel punto 1 va indicato il periodo "12/2009"; e nelle note (punto 10) va riportato il codice "D" (se il conguaglio è stato effettuato a gennaio 2010) o il codice "E" (se il conguaglio è stato eseguito a febbraio 2010).

G. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Versamento di imposta sostitutiva sul Tfr in misura maggiore al dovuto

- Acconto dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr, versato il 16 dicembre 2009, 1.350 euro; imposta sostitutiva effettivamente dovuta 1.150 euro; Credito a favore del sostituto di imposta 200 euro che viene trasferito al nuovo anno

Così la registrazione nell'ST

Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a sconto	Versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto	
	1 mese	2 anno						
ST2	12	2009	2 1150	3	4	5	6	
	7 Importo versato		8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	12 Tesoreria	14 Data di versamento giorno mese anno
	1350					1712		16 12 2009